

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

- VISTO** l'accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n° 53;
- CONSIDERATO** che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Sardegna il MIUR e il MLPS

SI STIPULA

Articolo 1
Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in

possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2 **Tipologia offerta formativa sperimentale**

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Autonoma della Sardegna, sono caratterizzati dalle seguenti tipologie di offerta:

- a) percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale aventi come destinatari soggetti in possesso del diploma di licenza media, finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale in base alla Legge Regionale n°47/79, valido per l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché all'acquisizione di crediti utili per il reinserimento nel sistema dell'istruzione;
- b) percorsi integrati per il recupero dell'abbandono scolastico indirizzato ai giovani sprovvisti della licenza media.
Tali percorsi sono organizzati dalle scuole secondarie di primo grado in accordo con le agenzie formative accreditate dalla Regione Autonoma della Sardegna per far conseguire ai giovani la licenza media e crediti formativi per il passaggio ai percorsi di cui alla lettera a).

Articolo 3 **Organizzazione didattica**

1. I percorsi di cui all'articolo 2 sono realizzati dalle agenzie formative accreditate dalla Regione Autonoma della Sardegna in convenzione con le istituzioni scolastiche.

2. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n°275.

3. L'organizzazione didattica dei progetti relativi ai percorsi di cui all'articolo 2, prevedono modalità di raccordo sistematico con il mondo del lavoro, anche attraverso l'alternanza tra formazione e lavoro.

Art.4 **Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti**

1. La Regione Autonoma della Sardegna s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il

riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5 Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, pari a € 417.923,69 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a € 5.534.108 a valere sul Cap. 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6 Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Sardegna e l'Ufficio scolastico regionale della Sardegna, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli EE.LL e da eventuali altri soggetti;
- d) la definizione delle misure di accompagnamento e di sistema, nonché per facilitare il passaggio tra i sistemi formativi. A questo fine l'organismo di cui alla lettera c) può avvalersi anche della consulenza di esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale.

Articolo 7
Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltrechè a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Roma, 1 agosto 2003

PER LA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

L'Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

f.to Matteo Luridiana

L'Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport

f.to Beniamino Scarpa

PER IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

Il Sottosegretario di Stato
delegato

f.to Valentina Aprea

PER IL MINISTERO
DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE
SOCIALI

Il Sottosegretario di
Stato delegato

f.to Pasquale Viespoli
